

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

SEZIONE I, PENALE

16 Gennaio 1924. — Ricorso Rondelli Enrico contro sentenza del Tribunale di San Remo 31 ottobre 1923, confermando quella del pretore di Ventimiglia del 17 febbraio 1923.

Incentivi all'emigrazione. — Contravvenzioni.

Qualsiasi atto che tende a provocare o favorire l'emigrazione di persone che non si trovano nelle condizioni volute dalle leggi e dal regolamento, costituisce di per sè una contravvenzione (punita dall'art. 68 lett. a T. U. 13 novembre 1919), indipendentemente dalla circostanza che l'emigrazione abbia avuto luogo.

La sera del 7 novembre 1922, gli agenti investigativi di Vallecrosia sorpresero Rondelli Enrico nell'atto di ricevere denaro da 5 individui. Assunte le opportune indagini, si accertò che quei 5 individui, mentre erano in treno, diretti a Ventimiglia con la intenzione di emigrare clandestinamente, avevano trovato il Rondelli, il quale li aveva fatti scendere alla stazione di Vallecrosia, facendosi da loro consegnare dalle 200 alle 250 lire ciascuno e garantendo loro il passaggio in Francia. Denunciato al Pretore di Ventimiglia, il Rondelli fu condannato a giorni 50 di arresto e a L. 700 di ammenda, per contravvenzione all'art. 68 del T. U. sull'emigrazione. Poichè la sentenza fu confermata in appello, il Rondelli ricorse in Cassazione, assumendo che nella specie trattavasi di tentativo di contravvenzione, che, non costituendo reato per il nostro diritto penale, non poteva essere punito. Ma la Suprema Corte, con sentenza del 16 gennaio 1924, rigettò il ricorso e, confermando la tesi di diritto affermata dal Pretore e dal Tribunale, osservò:

« Attesochè secondo il disposto dell'art. 68 lettera a) della legge sull'emigrazione (T. U. 13 novembre 1919, n. 2205), il legislatore eleva a reato tutte quelle azioni che tendano a provocare od anche solo a favorire l'emigrazione, per ciò consegue che alla perfezione del reato non occorre che l'emigrazione effettivamente abbia luogo.

« E poichè la legge non specifica (nè era necessario farlo) quali siano gli atti da considerarsi atti a provocare od a favorire l'emigrazione, è evidente che tale disamina è lasciata al giudice del fatto.

« Ora, poichè nella specie il giudice, dalle emergenze processuali, ha rilevato che l'imputato dedito a tali operazioni si era fatto dare denaro, allo scopo di favorire l'emigrazione di cinque individui, ed a tal fine li aveva convenuti in un'osteria, giustamente lo stesso giudice affermò per tali fatti la responsabilità penale in base alla citata legge sull'emigrazione.

« La sentenza pertanto non è deficiente di motivazione, nè il suo apprezzamento circa le risultanze di fatto surricordate è censurabile in questa sede ».

COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

Sentenza 1° luglio 1926 — Navigazione Gen. Ital. c. Foti Carmelo

Piccolo commerciante. — Competenza della giurisdiz. speciale.

Il vettore ha l'obbligo di accertare, con l'uso della ordinaria diligenza, se il cittadino che si qualifica commerciante può emigrare extra quota.

Tale accertamento si esaurisce normalmente con l'esame della regolarità formale dei documenti, ma impone talvolta l'obbligo di accertarne la regolarità sostanziale se apparisca evidente la simulazione di quei documenti.

OMISSIS.

La Commissione osserva in diritto :

Che preliminare è l'esame sulla eccezione di incompetenza la quale, nella specie, non è fondata, poichè il Foti, pur essendosi qualificato commerciante e pur apparendo tale dai documenti prodotti, era effettivamente un emigrante che espatriava per esercitare all'estero il piccolo traffico.

In applicazione del principio che ciascuno deve conoscere la condizione di colui col quale contratta, il vettore di emigranti deve accertare, nella conclusione del contratto di trasporto, se il cittadino che chiede l'imbarco sia emigrante, ancorchè dissimuli tale qualità con un passaporto compiacente o con altri documenti. Si ammette però che tale accertamento debba farsi con la ordinaria diligenza del buon commerciante la quale normalmente si esaurisce nell'accertare la regolarità formale dei documenti, ma impone talvolta l'obbligo di accertarne anche la regolarità sostanziale, se apparisca evidente la simulazione di quei documenti.

Si deve tener presente ancora che, nell'accertare se un citta-

dino sia emigrante e se abbia i requisiti richiesti per l'ammissione al paese straniero, al quale è diretto, il vettore ha l'obbligo, per l'art. 29 del T. U. 13 novembre 1919, di seguire i criteri adottati dalle leggi di immigrazione che talvolta sono opposti a quelli adottati dalle nostre leggi.

Nella specie, il Foti riteneva in buona fede di essere un commerciante poichè era regolarmente iscritto alla Camera di Commercio ed esplicava una attività, la quale, diretta a speculare sulla compravendita di generi alimentari, si concretava in atti obiettivi di commercio. Senonchè per la legge speciale sull'emigrazione, anche il commerciante può essere considerato emigrante, se espatria allo scopo di esercitare il piccolo traffico, e può godere quindi della protezione della nostra legge, sia per ciò che attiene alla regolamentazione sostanziale del contratto di trasporto, sia per quanto concerne la giurisdizione speciale emigratoria.

Ed è evidente che il Foti espatriava per esercitare il piccolo commercio: basta considerare che egli non aveva una posizione autonoma, poichè aveva dichiarato che recavasi a raggiungere un amico, Cacopardo Giuseppe, e, come si afferma nel reclamo, senza alcuna smentita, viaggiava in seconda classe economica, che sostanzialmente è parificata alla terza classe.

E nemmeno per le leggi d'immigrazione che, ripetesì, il vettore è tenuto a conoscere, il Foti poteva essere considerato un commerciante, poichè non provava di avere con sè una scorta di denaro tale da farlo ritenere effettivamente un commerciante dalle autorità americane. Ed era prevedibile che queste, nella imminenza dell'applicazione della nuova legge restrittiva d'immigrazione che andava in vigore col 1° luglio 1924, sarebbero state più severe nel riconoscere la suddetta qualità.

Sentenza 6 luglio 1926 — Ciufo Alessandro c. Lloyd Sabauo.

Emigrazione nel Canada. — Contratto di lavoro.

Il vettore non è responsabile della reiezione di un cittadino che emigra nel Canada, fornito di un regolare contratto di lavoro stipulato con una ricca cittadina canadese, ancorchè il contratto sia stato stipulato in Italia, ove temporaneamente dimorava il canadese.

La Commissione osserva:

che l'appello dell'emigrante non ha alcun fondamento, poichè il vettore non ha alcuna colpa nell'aver ammesso all'imbarco l'emigrante Ciufo, il quale era fornito di tutti i documenti prescritti, e tra questi il contratto di assicurato lavoro, per essere ammesso al Canada ov'era diretto. La circostanza che il contratto di lavoro fu stipulato in Italia non era tale da infirmarne la validità

tanto più che il contratto non era simulato e fu conchiuso con una cittadina canadese. La reiezione perciò non era prevedibile e non può imputarsi a negligenza del vettore.

Sentenza 30 giugno 1926 — Conto Salvatore c. Cyp Fabre.

Piccolo commerciante. — Competenza della giurisdizione speciale.

Il vettore nell'accertare se un cittadino che intende espatriare sia un piccolo commerciante, deve seguire i criteri adottati dalle leggi d'immigrazione, che talvolta possono essere opposti a quelle adottati dalle nostre leggi.

Conte Salvatore s'imbarcò nella qualità di commerciante ed esibì alla Compagnia la polizza di carico della merce consistente in salami, formaggi ed olii spediti a New York per un ammontare complessivo di L. 29.000. Non gli fu riconosciuta allo sbarco la qualità di commerciante e fu respinto. Nel giudizio di prima istanza, la Compagnia sollevò l'eccezione d'incompetenza della giurisdizione speciale, ma l'Ispettore adito la rigettò e giudicando, nel merito, condannò il vettore al risarcimento dei danni in favore del Conte.

Fu prodotto appello, che la Commissione rigettò, osservando : « che il Conte, espatriando con un capitale aggirantesi intorno a 1000 dollari appena (L. 29.000), non poteva non essere ritenuto un piccolo commerciante che espatriava a scopo di piccolo traffico. La qualità di commerciante deve essere desunta più che dai criteri delle nostre leggi, da quelli delle leggi locali di immigrazione, che il vettore è tenuto a conoscere ed a seguire, per evitare le prevedibili reiezioni. Ed è noto che le Autorità americane considerano esigua la somma di appena 1000 dollari e non tale da attribuire al possessore la qualità di vero e proprio commerciante. Conseguentemente il Conte doveva essere considerato come un emigrante che espatriava a scopo di piccolo traffico, a norma dell'art. 10 T. U. delle leggi sull'emigrazione, e sottoposto alle medesime leggi per il regolamento sostanziale e processuale dei suoi rapporti giuridici stretti col vettore.

Stabilita così la competenza della giurisdizione speciale a conoscere della presente controversia, si osserva nel merito che il Conte, dovendo considerarsi emigrante, non poteva essere ammesso fuori quota, onde la sua reiezione era prevedibile da parte del vettore, il quale deve rispondere dei danni ».